

## **REGIO DECRETO LEGGE 19 OTTOBRE 1923, N. 2328**

### **DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEGLI ORARI E DEI TURNI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTI IN CONCESSIONE <sup>1</sup>**

(Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 10 novembre 1923, n. 264)

Visto il Testo Unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692;

Visto il R.D.L. 29 marzo 1923, n. 1429;

Udito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno e con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale; abbiamo decretato e decretiamo:

#### **Art. 1.**

Sono approvate le annesse disposizioni, viste d'ordine Nostro dal Ministro per i lavori pubblici, in base alle quali le aziende esercenti ferrovie concesse, tranvie a trazione meccanica e linee di navigazione interna debbono, a decorrere dal 1° gennaio 1924, formare gli orari e i turni di servizio del personale.

#### **Art. 2.**

Le annesse disposizioni si applicano alle categorie di personale specificate nelle medesime, anche quando il personale disimpegni altre funzioni oltre quelle interessanti direttamente la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Le stesse disposizioni si applicano inoltre agli agenti di altre categorie, quando siano destinati ad esercitare funzioni proprie del personale delle categorie sopra indicate, nonché al personale adibito a servizi aventi analogia con quelli specificatamente previsti dalle annesse norme.

#### **Art. 3.**

Sono abrogati il R.D. 10 giugno 1900, n. 264 e l'art. 1 del D.L.vo Lgt. 15 maggio 1919, n. 775, ed ogni altra disposizione diversa o contraria a quella del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

### **I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1. – Lavoro effettivo**

Il lavoro, agli effetti delle presenti disposizioni, si distingue in effettivo e non effettivo.

Si intende per lavoro effettivo ogni lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa; per il lavoro non effettivo, quello discontinuo o che rifletta occupazioni di semplice attesa o custodia, e tutt'altro, qualunque ne sia la natura, che non sia assiduo e continuo.

#### **Art. 2. – Orario massimo normale di lavoro**

La durata media normale della giornata di lavoro non può eccedere le otto ore di lavoro effettivo.

#### **Art. 3. – Lavoro straordinario**

E' autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui all'articolo precedente, di un periodo straordinario che non superi le due ore al giorno o una durata media equivalente entro un periodo determinato a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga su quella del lavoro ordinario non inferiore al 10% e con un aumento corrispondente sui cottimi.

---

<sup>1</sup> Vedi CCNL 23.7.1976 e successive modificazioni in materia di orario di lavoro normale, straordinario, notturno.

In merito alla validità del presente RDL, si veda D.Lgs. n. 66/2003 che all'art. 19 (Disposizioni transitorie e abrogazioni) co. 3 prevede "Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14 febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo."

**Art. 4. – Derghe temporanee consensuali**

Il Ministro per i lavori pubblici può consentire per determinate aziende, deroghe temporanee all'applicazione delle presenti disposizioni.

**Art. 5. – Periodo lavorativo**

La somma delle ore di lavoro effettivo, quelle reali di lavoro non effettivo, e di lavoro straordinario, costituiscono la durata del periodo lavorativo.

**Art. 6. – Lavoro notturno**

Si considera notturno il servizio effettuato in tutto o in parte tra le ore zero e le cinque.

Quando il servizio è coperto mediante due o più orari alternati a turno tra i vari agenti, questi non devono di regola essere destinati al servizio notturno per più di sei notti consecutive.

**Art. 7. – Operazioni relative all'inizio e al termine del lavoro**

Il tempo occorrente per il cambio di abiti, pulizia personale, consegne e verifiche per l'inizio del lavoro non viene computato come lavoro effettivo, ma come periodo lavorativo.

**Art. 8. – Casi imprevisti ed eccezionali**

In caso di intemperie, accidenti e circostanze eccezionali tutto il personale è tenuto a prestare l'opera propria oltre i limiti di tempo prescritti, purché non si scenda al di sotto di sette ore di riposo sulle 24 ore ed in tal caso il lavoro effettivo, che oltrepassa la media delle otto ore giornaliere, deve essere pagato come lavoro straordinario e compensato con periodi equivalenti di riposo.

**Art. 9. – Casi di forza maggiore e di imminente pericolo**

Il lavoro può essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituirebbe un pericolo o danno alle persone od alla sicurezza e regolarità dell'esercizio. Il prolungamento deve essere denunciato dal direttore dell'esercizio al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale delle ferrovie e tranvie.

**Art. 10. – Pubblicità dei turni**

Le aziende esercenti devono affiggere negli uffici, nelle stazioni, negli scali, nei depositi e nelle officine i turni di servizio in modo che il personale possa prenderne conoscenza.

**Art. 11. – Ricorsi in via amministrativa**

Le disposizioni presenti non attribuiscono al personale che il diritto al ricorso al direttore del competente Circolo ferroviario d'ispezione, il quale, sentite le parti, decide definitivamente.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto da parte delle amministrazioni esercenti sono passibili delle multe stabilite dall'art. 59 del Regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687, modificato col R.D. 22 marzo 1900, n. 145 nonché dall'art. 9 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.

II - PERSONALE DI MACCHINA

*(macchinisti, fuochisti, guidatori delle ferrovie e delle tranvie extraurbane)*

**Art. 12. – Computo del lavoro effettivo**

Si computa come lavoro effettivo:

- a) il tempo occorrente all'effettuazione dei treni computato dal momento in cui il personale è obbligato a presentarsi in deposito od in stazione per prendere in consegna ed approntare la macchina a quello in cui è autorizzato a lasciarla, incluse le soste di durata non superiore a mezz'ora;
- b) il tempo richiesto per servizi di manovra o di rinforzo;
- c) il tempo impiegato in deposito per qualsiasi lavoro alla macchina e quello in cui è richiesta la presenza del personale sulla macchina per essere pronto a partire;
- d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie non definibili sarà computato agli effetti della valutazione del lavoro effettivo in quota parte da metà ad un quarto con criteri che tengano conto della natura ed entità delle prestazioni medesime;
- e) la metà del tempo impiegato senza prestare servizio per recarsi con un mezzo gratuito di servizio, in viaggi comandati, da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;
- f) la quarta parte, tanto del tempo di riserva semplice in deposito o in stazione, durante il quale il personale non è obbligato a rimanere presso la macchina, quanto del tempo durante il quale il personale deve rimanere disponibile in deposito.

Le prestazioni di cui alle lettere d), e), f), che si calcolano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si calcolano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo, di cui al successivo art. 14.

**Art. 13. – Orario medio giornaliero di lavoro effettivo**

La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinata come sopra non deve in un turno, o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le 8 ore<sup>2</sup>.

**Art. 14. – Durata del periodo lavorativo**

In ogni periodo di 24 ore comunque compreso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo, calcolato a norma dell'art. 12, non deve superare le 13 ore. Allorquando però il periodo lavorativo supera le 12 ore, ciascuno dei due riposi continuativi tra cui detto lavoro è compreso deve essere di 10 ore almeno.

**Art. 15. – Riposi giornalieri**

Al personale di macchina sono assegnati riposi continuati della durata di 10 ore ciascuno, se goduti in residenza, e di 8 ore se fuori, utilizzando in questo secondo caso, se occorre, i periodi residuali di riserva semplice o disponibilità di cui all'art. 12 comma f).

Allorché ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d'ispezione impongano una limitazione ulteriore del riposo fuori di residenza, il riposo stesso potrà essere di 7 ore purché sia compensato da maggiori riposi prima o dopo la deroga, e in ogni caso il riposo successivo sia in residenza, continuato e non inferiore a 11 ore.

I riposi continuati devono essere separati da intervalli (lavoro effettivo, non effettivo, straordinario, brevi riposi, ecc.) di durata non superiore a 14 ore, e debbono per ciascun turno essere in numero non inferiore a quello dei giorni del turno medesimo. Il limite di 14 ore può essere elevato fino a 16 ore, quando il lavoro in esso limite compreso non superi le 8 ore, ovvero sia interrotto da un riposo non inferiore a 4 ore.

Quando non sia possibile accordare le 10 ore di riposo in residenza, la differenza deve essere compensata da maggiori riposi prima o dopo la deroga, od anche da intermissioni del servizio; ma non si deve scendere al di sotto delle 8 ore<sup>3</sup>.

**Art. 16. – Riposi periodici**

Tra i riposi continuati in residenza, di cui all'articolo precedente, ve ne debbono essere 52 all'anno della durata di 24 ore senza pregiudizio del congedo regolamentare<sup>4</sup>

III - PERSONALE DI SCORTA AI TRENI E PERSONALE NAVIGANTE

*(Capi treno, capi scalo, piloti, conduttori, frenatori, controllori, guidatori delle tranvie urbane, bigliettai)*

**Art. 17. – Computo del lavoro effettivo**

Si computa come lavoro effettivo:

- a) il tempo impiegato in servizio secondo l'orario dei treni o delle corse ivi comprese le soste nelle stazioni o scali intermedi, durante le quali, ove occorra, il personale di scorta ai treni o navigante deve attendere alle operazioni di manovra, di carico e di scarico delle merci interessanti il suo treno o corsa;
- b) il tempo occorrente per prestazioni accessorie da valutarsi in quota parte da metà ad un quarto con criteri che tengano conto della natura ed entità delle prestazioni medesime;
- c) la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto<sup>5</sup>;
- d) la quarta parte del tempo in cui l'agente, che non viaggia, rimane di riserva in stazione o in scalo a disposizione per bisogni eventuali.

Le prestazioni di cui alle lettere b), c), d), che si calcolano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si calcolano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo di cui al successivo art. 19.

<sup>2</sup> Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1943, n. 2682 e dal R.D.L. 26 marzo 1936 n. 722

<sup>3</sup> Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1943, n. 2682 e dal R.D.L. 26 marzo 1936 n. 722

<sup>4</sup> Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1943, n. 2682. Con sentenza n. 150 del 15 dicembre 1967 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità del presente articolo "per la imprecisa e vaga formulazione" che consentirebbe la concessione al lavoratore dei 52 riposi periodici "addirittura tutti assieme nel corso dell'anno".

<sup>5</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 400 del 18 novembre 1993 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nella parte cui dispone l'abrogazione dell'art. 17, lett. c) del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328.

**Art. 18. – Orario medio giornaliero di lavoro effettivo**

La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinata come sopra non deve, in un turno o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le ore 8<sup>6</sup>.

**Art. 19. – Durata del periodo lavorativo**

In ogni periodo di 24 ore, comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo computato nel modo di cui all'art. 17, non deve superare le 15 ore. Allorquando però il periodo lavorativo supera le 14 ore, ciascuno dei due riposi continuati tra cui detto lavoro è compreso, deve essere di 10 ore almeno.

**Art. 20. – Riposi giornalieri**

Al personale sono assegnati riposi continuati della durata minima di 10 ore ciascuno, se goduti in residenza e di 8 ore se fuori.

Allorché ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d'ispezione, impongono una ulteriore limitazione del riposo fuori residenza, il riposo stesso potrà essere di 7 ore purché sia compensato da maggiori riposi prima o dopo la deroga, e in ogni caso il riposo successivo sia in residenza, continuato, e non inferiore a 11 ore.

I riposi continuati debbono essere separati da intervalli (lavoro effettivo, non effettivo, straordinario, brevi riposi, ecc.) di durata non superiore a 15 ore, e debbono, per ciascun turno, essere in numero non inferiore a quello dei giorni del turno medesimo.

Quando però si tratta di una serie di prestazioni interrotta da uno o più periodi d'inazione non inferiori complessivamente alle 4 ore, l'intervallo fra due riposi continuati potrà prolungarsi eccezionalmente fino alle 16 ore.

In questo caso, il riposo successivo sarà di almeno 10 ore.

Quando non sia possibile accordare le 10 ore di riposo in residenza, la differenza dovrà essere compensata da maggiori riposi prima o dopo la deroga, od anche da intermittenze del servizio, ma non si dovrà discendere al di sotto delle 8 ore.

**Art. 21. – Riposi periodici**

Tra i riposi continuati in residenza di cui all'articolo precedente ve ne debbono essere 36 all'anno della durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare<sup>7</sup>

**IV - PERSONALE DELLE STAZIONI E DEGLI SCALI**

*(Capi stazione, capi scalo, capi gestione, personale del movimento delle gestioni e dei magazzini, del telegrafo o telefono, delle manovre, scambio o segnali, manovali ed operai)*

**Art. 22. – Computo del lavoro effettivo**

Si computa come lavoro effettivo:

- a) il servizio di manovra;
- b) il servizio di dirigenza delle stazioni, servizio manovre scambi o segnali, servizio delle gestioni, magazzini merci, biglietti, telegrafo, manovalanza delle stazioni o scali, quando si debba provvedere ad arrivo o a partenze di treni o piroscafi o natanti ad intervalli minori di 30 minuti;
- c) il lavoro nelle officine di carica degli accumulatori e quello delle macchine fisse di sollevamento;
- d) la metà del rimanente tempo in cui è richiesto che l'agente sia in servizio.

Agli effetti del computo del periodo lavorativo, di cui all'art. 24, il tempo di cui alla lettera d) si computa per intero.

**Art. 23. – Orario medio giornaliero di lavoro effettivo**

La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve in un turno, o in una serie di turni, che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui appresso, superare le 8 ore in condizioni di lavoro intenso, o il limite compreso da 10 a 12 ore in condizioni di lavoro medio o leggero, quando vi siano intermittenze di servizio complessive rispettivamente di 2 o 4 ore<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923 n. 2682 e dal R.D.L. 26 marzo 1936 n. 722.

<sup>7</sup> Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682. Con sentenza n. 146 del 30 giugno 1971 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo per gli stessi motivi posti a fondamento della decisione n. 150, relativa all'art. 17.

<sup>8</sup> Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923 n. 2682 e dal R.D.L. 26 marzo 1936 n. 722.

**Art. 24. – Durata del periodo lavorativo**

In ogni periodo di 24 ore, comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo, computato nel modo di cui all'art. 22, non deve superare le ore 16

**Art. 25. – Riposi giornalieri**

In ogni periodo di 24 ore è assegnato al personale un riposo continuato di 7 od 8 ore secondo che l'abitazione del personale stesso trovasi nell'ambito della stazione o fuori.

Allorché ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d'ispezione impongano una maggiore limitazione del riposo continuato, il riposo stesso potrà essere per tutti indistintamente di 7 ore, purché il maggior lavoro sia computato come lavoro straordinario.

**Art. 26. – Riposi periodici**

Fra i riposi continuativi in residenza di cui al precedente articolo, ve ne debbono essere 36 all'anno della durata di 24 ore senza pregiudizio del congedo regolamentare<sup>9</sup>.

V - PERSONALE DELLA LINEA

*(Assistenti, sorveglianti, capisquadra, cantonieri, guardiani, guardabarriere, operai e manovali)*

**Art. 27. – Computo del lavoro effettivo**

Si computa come lavoro effettivo:

a) il tempo occorrente per i lavori di operaio o manovale (cantoniere) addetto alla conservazione della linea, dei fabbricati e dei manufatti con decorrenza dall'ora fissata per la raccolta degli agenti nei punti stabiliti, escluso il tempo per cambiamento di abiti o per refezione sul posto;

b) la metà del tempo prescritto per il presenziamento dei treni ai passaggi a livello o per verifica o sorveglianza della linea.

Le prestazioni di cui alla lettera b), che si computano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si computano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo di cui all'art. 29.

**Art. 28. – Orario medio giornaliero di lavoro effettivo**

La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinato come sopra, non deve in un turno o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le 8 ore.

Qualora intemperie, fatti imprevisi o impossibilità dovute alle stagioni impedissero orari di 8 ore di lavoro effettivo diurno, le ore di lavoro in meno, verranno eseguite successivamente (senza remunerazioni supplementari) purché non si superi il massimo giornaliero di 10 ore di lavoro effettivo<sup>10</sup>.

**Art. 29. – Durata del periodo lavorativo**

In ogni periodo di 24 ore comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo computata nel modo di cui agli artt. 27 e 28 non deve superare le 14 ore.

Sulle linee, ove i cantonieri delle squadre esercitano anche il servizio di guardia, il periodo lavorativo computato nel modo suddetto non può eccedere ad intervalli di giorni e di notte le 13 ore.

Quando il servizio di sorveglianza è in parte coperto a mezzo di guardabarriere donne, queste non hanno servizio notturno, il quale resta affidato esclusivamente al personale maschile.

Il periodo lavorativo delle guardabarriere donne non deve essere superiore alle 12 ore con un riposo continuato notturno non inferiore alle 10 ore, riducibile a 9 nella stagione estiva.

**Art. 30. – Riposi giornalieri**

Al personale è assegnato giornalmente un riposo continuato della durata minima di 8 ore. Per il personale che esercita anche il servizio di guardia, il riposo continuato non deve essere inferiore a 9 ore.

Allorché ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d'ispezione, impongano una maggiore limitazione del riposo continuato, il riposo stesso potrà essere ridotto a 7 ore, purché venga integrato da altro riposo di 2 ore continuative durante la giornata.

<sup>9</sup> Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682. Con sentenza n. 65 del 23 maggio 1973 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nonché dei successivi artt. 31 e 34 per gli stessi motivi prese a fondamento delle decisioni n. 150 e n. 146, relative rispettivamente agli artt. 17 e 21.

<sup>10</sup> Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923 n. 2682 e dal R.D.L. 26 marzo 1936 n. 722

**Art. 31. – Riposi periodici**

Tra i riposi continuati in residenza ve ne debbono essere 12 all'anno della durata di 24 ore senza pregiudizio del congedo regolamentare<sup>11</sup>.

VI - PERSONALE VARIO

*(Quadristi, guardafili, guardalinee, ecc.)*

**Art. 32. – Computo del lavoro effettivo**

Agli agenti (guardafili del telegrafo, degli impianti elettrici, guardalinee, ecc.) che per ragioni di servizio, in un medesimo periodo di lavoro, debbono recarsi in varie località, il tempo impiegato nei viaggi in treno senza prestar servizio è considerato solo per metà nel computo del lavoro effettivo ed il percorso a piedi fatto sulla linea deve essere ragguagliato a un'ora di lavoro effettivo per ogni quattro chilometri di viaggio di andata o ritorno.

La durata del servizio di semplice custodia ed assistenza (come quello dei quadristi delle centrali e sottostazioni elettriche, delle guardie notturne, dei custodi, portieri e guardiani in genere anche notturni) è considerata solo per due terzi nei riguardi del lavoro effettivo.

**Art. 33. – Orario medio giornaliero di lavoro effettivo**

La durata media giornaliera del lavoro effettivo per tutto il personale di ruolo, anche se non compreso fra quello indicato negli articoli precedenti, non deve in un turno o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e di riposo di cui appresso, superare le 8 ore, con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana<sup>12</sup>.

**Art. 34. – Riposi periodici**

Tutto il personale di ruolo, anche se non compreso fra quello indicato negli articoli precedenti, godrà in ogni anno solare di 52 riposi continuati in residenza, della durata di 24 ore ciascuno, senza pregiudizio del congedo regolamentare, ma fermo restando il disposto dell'art. 42 del Regolamento allegato al R.D. 19 ottobre 1923, n. 2311<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Vedi nota n. 9 del presente decreto

<sup>12</sup> Il presente articolo è stato aggiunto dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682 ed è stato successivamente modificato dal R.D.L. 26 marzo 1936, n. 722.

<sup>13</sup> Il presente articolo è stato aggiunto dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682. Dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 65 del 23 maggio 1973 della Corte Costituzionale.